



COMUNE di CAGGIANO

Provincia di Salerno

(www.comune.caggiano.sa.it)

Deliberazione della Giunta Comunale - COPIA

N. 31 del Reg.

Data 06/05/2021

Oggetto: Aggiornamento Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale (PTFP) per il triennio 2021/2022 e approvazione nuova dotazione organica.

L'anno **DUEMILAVENTUNO**, il giorno **SEI**, del mese di **MAGGIO**, alle ore **10:30** e ss., convocata in via straordinaria per tutto il periodo di attuale emergenza epidemiologica da Covid-2019, si è tenuta la seduta della Giunta Comunale mediante teleconferenza audio/video con collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti presenti in luoghi diversi, in esecuzione del decreto del Sindaco prot. n. 5764 del 19/08/2020.

Si dà atto che per l'odierna seduta in teleconferenza audio/video viene utilizzato applicativo telematico on-line gratuito che consente l'identificazione a vista di tutti i partecipanti.

All'appello risultano rispettivamente presenti e assenti i signori:

		<i>Presenti</i>	<i>Assenti</i>
1 - LAMATTINA Modesto	<i>SINDACO</i>	X	
2 - LAMATTINA Pasquale	<i>VICESINDACO</i>	X	
3 - ISOLDI Angelamaria	<i>ASSESSORE</i>	X	

Alla seduta in teleconferenza audio/video partecipa il Segretario Comunale, **dott. Giovanni LAMATTINA**, il quale provvede alla verbalizzazione avendo identificato con certezza tutti i partecipanti presenti on-line.

Il Sindaco, **dott. Modesto LAMATTINA**, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e invita i convocati a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- ai sensi dell'art. 49, comma 1 del T.U.E.L., sono stati acquisiti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei Servizi competenti;
- è stata, altresì, acquisita l'attestazione di copertura finanziaria della spesa da parte del Responsabile del Servizio Finanziario.

A relazione del Sindaco, **Dott. Modesto Lamattina**, su proposta del Responsabile del Servizio competente/Ufficio Personale.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 91, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 (TUEL) e s.m.i. prevede : «1. Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale. »;
- l'art. 6 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, come modificato dal D.Lgs 25/05/2017 n. 75, dispone:
« 2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;
3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.»;
- la riforma del sistema di programmazione dei fabbisogni di personale prevista dal citato art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001, è stata dettagliata dal Decreto 8 maggio 2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, recante “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni Pubbliche” (pubblicato in G.U. n. 173 del 27/07/2018), che ha delineato un quadro completamente nuovo per quanto riguarda la programmazione degli organici;
- le Amministrazioni pubbliche non possono effettuare assunzioni di personale se non si sono adeguate alle sue prescrizioni. Ciò significa che prima di procedere a nuove assunzioni dovrà essere obbligatoriamente adottato il nuovo Piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP);
- il PTFP si sviluppa in prospettiva triennale e deve essere adottato annualmente, con la conseguenza che di anno in anno può essere modificato in relazione alle mutate esigenze di contesto normativo, organizzativo o funzionale. È anche possibile modificare la programmazione in corso d'anno, purché a fronte di esigenze adeguatamente motivate.

Considerato che:

- l'art. 33 del D.L. 30/04/2019 n. 34, convertito dalla L. 28/06/2019 n. 58 e, in sua applicazione, il Decreto Interministeriale (Funzione pubblica, Economia e Interno) 17 marzo 2020, recante “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”, ha definito un metodo di calcolo degli spazi assunzionali completamente nuovo rispetto al sistema previgente di cui all'art. 3 del D.L. 24/06/2014 n. 90 convertito dalla L. 11/08/2014 n. 114 e successive integrazioni;
- la nuova disciplina introdotto relativo alle “capacità assunzionali” trova fondamento non nella logica sostitutiva del *turnover*, legata alle cessazioni intervenute nel corso del quinquennio precedente, ma su una valutazione complessiva di sostenibilità della spesa di personale rispetto alle entrate correnti del Comune;
- l'art. 4, comma 2, del Decreto Interministeriale 17/03/2020, in particolare, prevede: “A decorrere dal 20 aprile 2020, i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 di ciascuna fascia demografica”.

Visti:

- l'art. 16 della L.183/2011 e l'art. 33 del D.Lgs 165/2001, che dispongono l'obbligo di procedere alla ricognizione annuale delle situazioni di soprannumero o eccedenze di personale, prevedendo, in caso di inadempienza, il

divieto di instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere;

- l'art. 1, commi 719 e 723, della Legge 208/2015, che impone il rispetto delle disposizioni relative ai saldi di finanza pubblica (pareggio di bilancio) come condizione necessaria per le assunzioni;
- l'art. 27 comma 9 del DL 66/2017 secondo il quale la mancata attivazione della piattaforma di certificazione dei crediti determina il divieto di assunzioni;
- l'art. 6 comma 6 del D. Lgs. 165/2001 prevede che la mancata adozione del Piano di Azioni Positive per le pari opportunità previsto dal D. Lgs 198/2006 determina l'impossibilità di procedere a nuove assunzioni.

Considerato inoltre che nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, i Comuni sono tuttora tenuti al rispetto del vincolo di contenimento della spesa di personale ex art. 1, commi 557, 557-*quater* e 562 della Legge 27/12/2006 n. 296, con riferimento alla spesa media sostenuta nel triennio 2011/2013.

Vista la propria deliberazione n. 18 del 05/03/2020 con la quale è stato approvato il precedente "*Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2020/2022*".

Richiamate le altre deliberazioni della G.C.:

- n. 95 del 18/10/2018, con la quale è stato istituito il "*Comitato unico di garanzia per le pari opportunità e il benessere organizzativo*";
- n. 13 del 18/03/2021, con la quale è stato adottato il "*Piano delle azioni positive per il triennio 2021/2023*";
- n. 16 del 18/03/2021, è stata effettuata la ricognizione per l'anno 2021 delle eccedenze del personale e non sono state riscontrate eccedenze o sovrannumero del personale dipendente.

Rilevato che, ai sensi delle *Linee di indirizzo* di cui al citato Decreto 8 maggio 2018, la programmazione del fabbisogno del personale richiede, altresì, l'approvazione di una nuova dotazione organica, che soppianta completamente quella precedentemente esistente.

Dato atto che per quanto riguarda il personale dipendente dell'Ente:

- sono cessati dal servizio:
 - Anno 2017: n.1 dipendente Cat. C/5, tempo pieno;
 - Anno 2018: n. 1 dipendente Cat. C/5, tempo pieno e n. 1 dipendente Cat. A/5;
 - Anno 2019: n. 0 dipendenti;
 - Anno 2020: n. 1 dipendente Cat. C/5 tempo pieno;
 - Anno 2021: non si prevedono pensionamenti.
- al 31/12/2020 i dipendenti del Comune in servizio a tempo indeterminato sono n. 11, di cui n. 8 a tempo pieno e n. 3 part-time, ai quali vanno aggiunti : n. 1 unità esterna in posizione di "comando" (ex art. 30, comma 2-*sexies* del D. Lgs. n. 165/2001) a copertura di posto d'organico vacante; n. 4 unità esterne in posizione di "scavalco di eccedenza" (ex art. 1, comma 557, L. n. 311/2004).

Vista la relazione tecnico illustrativa prot. n. 3103 del 28/04/2021 (**Allegato 4**) sulla determinazione del fabbisogno di personale per il periodo 2021-2023 e sulla nuova dotazione organica, a firma congiunta del Responsabile del Servizio competente/Ufficio Personale e del Responsabile del Servizio Finanziario/Ragioneria.

Preso atto che dai conteggi effettuati secondo la nuova disciplina, il rapporto di spesa di personale sulle entrate correnti come da ultimo rendiconto di gestione approvato (2019) risulta essere pari al 25,81%, e che, pertanto, il Comune di Caggiano si pone al di sotto sia del primo "valore soglia" che del secondo limite previsto dall'art. 5 del citato Decreto Interministeriale 17/03/2020.

Dato atto che il PTFP per il periodo 2021/2023 - improntato ad un contenimento delle spese di personale sulla base delle indicazioni disponibili anche per quanto riguarda le entrate correnti nell'arco del prossimo triennio - consente di non superare il rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti sopra citato e anzi di diminuirlo rispetto all'ultimo rendiconto approvato del 2019.

Rilevato che, a tal fine, il valore medio della spesa di personale del Comune di Caggiano per gli anni 2011/2013 è pari a € 634.511,30 e che la spesa per il personale di cui all'art. 1, c. 557 e ss., della L. n. 296/2006 in previsione per il triennio 2021/2023 si mantiene in diminuzione rispetto al triennio di riferimento 2011/2013.

Visto l'art. 19, comma 8, della Legge 448/2001 che prevede che siano gli organi di revisione contabile degli Enti locali ad accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto al principio di riduzione di spesa di cui all'art. 39 della L. n. 449 del 27/12/1997 e s.m.i.

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il preventivo parere favorevole del Revisore dei conti unico di questo Comune, dott.ssa Miriam Maddaloni, espresso con verbale n. 3 del 03/05/2021 (**Allegato 3**).

Ritenuto di aggiornare il Piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2021/2023 e approvare anche la nuova dotazione organica del Comune di Caggiano, elaborati secondo le linee di indirizzo di cui al D.M. 8 maggio 2018.

Visti:

- il Regolamento sull'ordinamento e organizzazione degli uffici e dei servizi;
- lo Statuto comunale;
- il D.Lgs.n.165/2001;
- i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del comparto "Regioni-Autonomie locali" e "Funzioni Locali";
- l'art. 48 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 (TUEL) e s.m.i.

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese da tutti i partecipanti alla seduta in teleconferenza audio/video

D E L I B E R A

Per le motivazioni espresse in premessa narrativa, parte integrante e sostanziale del dispositivo chesegue:

- 1) **DI AGGIORNARE** il "*Piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2021/2023*" di questo Comune, dando atto che il parametro di virtuosità finanziaria, previsto dal D.L. n. 34/2019 e dal Decreto Interministeriale 17/03/2020, si colloca al di sotto del primo "valore soglia" di spese di personale su entrate correnti di cui all'art.5, e precisamente nella percentuale del 25,81% (**Allegato 1 - calcolo capacità assunzionale**).
- 2) **DI APPROVARE** la nuova dotazione organica dell'Ente, secondo le linee di indirizzo del Decreto del Ministro per la semplificazione 8 maggio 2018, dando atto che le spese necessarie per il finanziamento di tale organico consentono di raggiungere il risultato di una progressiva diminuzione del rapporto della spesa di personale sulle entrate correnti e mantengono il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'Organo di revisione (**Allegati 2 - 3 - 4**).
- 3) **DI PRECISARE** che la programmazione triennale verrà aggiornata annualmente in relazione a nuove e diverse esigenze e in riferimento alle limitazioni o vincoli derivanti da modifiche delle norme in materia di facoltà occupazionali e di spesa.
- 4) **DI DARE MANDATO** al Responsabile del Servizio/Ufficio personale, competente per materia, di procedere, coerentemente al presente Piano dei fabbisogni di personale 2021/2023:
 - all'attivazione nell'anno corrente della procedura per l'assunzione di n. 1 unità di "*Operatore di polizia locale*", Cat. C da assegnare al Servizio P.M.-Vigilanza-Personale;
 - all'attivazione della procedura per l'assunzione di n. 2 unità di "*Istruttore Amministrativo Tecnico*" Cat. "D" da assegnare al servizio tecnico, di cui n. 1 tempo pieno riservato all'interno dell'Ente e n. 1 part-time (al 50%), con decorrenza dal 01/01/2022.
- 5) **DI AUTORIZZARE**, altresì, per il triennio 2021/2023 eventuali assunzioni a tempo determinato che si dovessero rendere necessarie per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale nel rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L.78/2010 convertito in Legge 122/2010 e s.m.i. e delle altre disposizioni nel tempo vigenti in materia di spesa di personale e di lavoro flessibile.
- 6) **DI TRASMETTERE** copia della presente deliberazione:
 - alle RSU Aziendale e alle OO.SS. territoriali di categoria;
 - alla Presidenza del Consiglio - Dipartimento della Funzione Pubblica entro 30 giorni dalla adozione tramite applicativo SICO e pec: protocollo_dfp@mailbox.governo.it.

7) **DI INCARICARE** il Responsabile della Trasparenza la pubblicazione del presente Piano nel sito web istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente" nell'ambito delle informazioni di cui all'art. 16 del D.Lgs. n. 33/2013 "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato".

Il presente atto deliberativo, con separata, unanime votazione è dichiarato **immediatamente eseguibile** ai sensi di legge.

PARERI PREVENTIVI RESI AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, DEL T.U.E.L.

Parere FAVOREVOLE in ordine alla REGOLARITA' TECNICA della proposta di deliberazione formalizzata con il presente atto. Si ATTESTA, altresì, la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa oggetto del provvedimento proposto.

06/05/2021

Il Responsabile del Servizio competente/Ufficio Personale

F.to Gelsomino Pepe

Parere FAVOREVOLE in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE della proposta di deliberazione formalizzata con il presente atto.

06/05/2021

Il Responsabile del Servizio Ragioneria

F.to Giovanni Pucciarelli

Approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
F.to Modesto Lamattina

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giovanni Lamattina

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione :

- E' stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi:
 - mediante affissione all'Albo Pretorio comunale (*art. 124, comma 1, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - T.U.E.L.*);
 - nel sito informatico istituzionale di questo Comune (www.comune.caggiano.sa.it).

- E' stata compresa nell'elenco delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari in data odierna. (*art. 125, D.Lgs. n. 267/2000*).

Addì, 14/05/2021

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Rosetta Pucciarelli

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione :

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000 (*T.U.E.L.*).

- E' divenuta esecutiva il giorno :
decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (*art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000*);

Addì, 14/05/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giovanni Lamattina

E' copia conforme all'originale.

Addì, 14/05/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giovanni Lamattina

Firme autografe sostituite con indicazione a stampa dei nominativi (art. 3, comma 2, D. Lgs. 39/1993)